COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

Allegato "A" alla delibera C.C. n. 23 del 13.07.2017

COMMISSIONE PER LA SCUOLA E LA PUBBLICA ISTRUZIONE

REGOLAMENTO

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

ART. 1 - ISTITUZIONE

Il Comune di Terre Roveresche ispira la propria azione alle seguenti finalità rinvenibili all'art. 2 del vigente Statuto Comunale, in particolare:

- Lett. b:) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale.
- lett. c): recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, linguistiche, dialettali e delle tradizioni e consuetudini locali,
- lett. s): riconosce, coerentemente con la Convenzione Internazionale sui diritti dei bambini, la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e formazione, al tempo libero e al gioco, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- lett. t): l'effettività del diritto allo studio e alla cultura, assicurando interventi di assistenza scolastica concernente le strutture, i servizi, con attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro, o mediante istituzione di servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Per raggiungere tali scopi e in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto Comunale vigente, si ritiene necessario istituire un'apposita Commissione per la Scuola e la Pubblica Istruzione quale organo consultivo che costituisce momento di dibattito, approfondimento e proposta dell'Ente;

ART. 2 - FINALITA'

La Commissione per la Scuola e la Pubblica Istruzione ha le seguenti finalità:

- 1. Contribuisce alla definizione degli obiettivi e dei programmi sulle politiche per la Scuola e la Pubblica Istruzione di competenza dell'Amministrazione Comunale,
- 2. Suggerisce all'Amministrazione Comunale iniziative e attività mirate alla crescita e sviluppo delle politiche per la Scuola e la Pubblica Istruzione,
- 3. Favorisce e promuove incontri volti a favorire e sensibilizzare la comunità verso la Scuola e la Pubblica Istruzione,
- 4. Sulle proposte espresse dalla Commissione, il Sindaco, la giunta o l'Assessore competente in materia devono dare risposta entro 15 giorni, qualora richiesto dalla commissione.

ART. 3 - COMPOSIZIONE

La Commissione per la Scuola e la Pubblica Istruzione è composta dai seguenti membri:

- 1. Sindaco, o suo delegato che la presiede,
- 2. L'assessore o consigliere delegato alla Scuola e/o Pubblica Istruzione,
- 3. Un consigliere comunale di maggioranza,
- 4. Un consigliere comunale di minoranza,
- 5. Un componente esterno nominato dal Consiglio Comunale su una terna di docenti proposta dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Giò Pomodoro",
- 6. Un componente esterno nominato su una terna di genitori proposta del Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Giò Pomodoro",
- 7. Un componente esterno in materia di scuola e/o pubblica istruzione nominato dal Consiglio comunale.

La nomina del componente esterno di cui al punto sarà effettuata con apposita ricerca attraverso sito Web istituzionale e presentazione di appositi curricula.

ART. 4 - CONVOCAZIONI

- La Commissione per la Scuola e la Pubblica Istruzione è convocata dal Presidente che ne presiede e regola i lavori. Il vice-presidente nominato dal presidente della commissione la presiede in caso di impedimento o assenza del presidente.
- 2. La comunicazione di convocazione contenente l'ordine del giorno è recapitata "brevi manu", ovvero a mezzo posta, posta elettronica e/o con idonei altri mezzi (come sms) almeno 2 giorni

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

- prima della data fissata per la seduta ed almeno 24 ore prima in caso d'urgenza. Apposito e idoneo avviso sarà affisso all'Albo Pretorio.
- 3. Almeno 1/3 dei componenti può richiedere per iscritto la convocazione della Commissione per acquisire informazioni o affrontare argomenti di rilevanza generale riguardanti le tematiche di competenza della Commissione stessa.
- 4. Sugli argomenti di cui all'art. 2, la Commissione è tenuta ad esprimere le proprie valutazioni entro 30 giorni dalla richiesta del presidente, salvo i casi di urgenza opportunamente segnalati nell'avviso di convocazione, per i quali detto termine è ridotto a 10 giorni.

ART.5 - SVOLGIMENTO SEDUTE

1. La Commissione si riunisce, discute e vota sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente può invitare alle riunioni della Commissione, rappresentanti di istituzioni, enti, associazioni che abbiano specifico interesse sull'argomento in discussione.

ART. 6 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

- 1. In prima convocazione, le sedute della Commissione si intendono valide in presenza della metà più uno dei componenti della commissione.
- 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
- 3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente della stessa designato dal Presidente. Egli cura la redazione del verbale e copia dello stesso che dovrà essere trasmesso all'Ufficio Segreteria del Comune e ai Capigruppo Consiliari.

ART. 7- VOTAZIONE

L'Assemblea approva le proposte a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto con votazione palese.

ART. 8- SEDE DELLA COMMISSIONE

- 1. La sede della Commissione per la Scuola e la Pubblica Istruzione è presso la Residenza Comunale ovvero presso i Municipi di Barchi, Orciano di Pesaro, San Giorgio di Pesaro e Piagge. La Commissione per il Turismo, Associazionismo e le Culture di regola si riunisce presso la Residenza Comunale ovvero in altro luogo idoneo indicato dal Presidente nella convocazione.
- 2. La partecipazione alla Commissione per la Scuola e la Pubblica Istruzione è gratuita e volontaria e non competono gettoni o rimborsi spese di qualsiasi natura o genere.

ART. 9 - DURATA DELLA COMMISSIONE

- 1. La Commissione per la Scuola e la Pubblica Istruzione è rinnovata ad ogni scadenza amministrativa o qualora risulti inoperante per almeno 6 mesi.
- 2. Per la nomina dei membri in seno alla Commissione si applicano i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale secondo le modalità previste dall'art. 63 e seguenti del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- 3. Il componente che non partecipa a tre sedute consecutive della Commissione senza produrre al Presidente alcuna giustificazione può essere dichiarato decaduto dalla carica. Spetta al Sindaco, ricevuta notizia dal Presidente delle avvenute tre assenze consecutive senza giustificazione, provvedere a chiedere entro 15 giorni tramite lettera raccomandata ovvero a mezzo pec, al componente stesso la giustificazione delle assenze. Il componente della commissione ha 15 giorni di tempo per produrre le giustificazioni richieste. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla surroga con le medesime modalità seguite per la nomina.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI, NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto ed in particolare al D.Lgs. n. 267 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. nonché allo Statuto Comunale vigente.